

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n 3/2019

Proponente: [REDACTED]



TRIBUNALE DI PESCARA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento indicata in epigrafe, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, dal sig. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il suo difensore Avv. Claudio Croce, in Pescara, Viale Bovio n. 95;

visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 dott. Raffaele Anchini;

visti i decreti del 01 ottobre 2019 e del 23 ottobre 2019, che invitavano il debitore ed il gestore della crisi a chiarire ed integrare la proposta a fronte dei plurimi rilievi sollevati in punto di fatto e di diritto;

viste le integrazioni e modifiche apportate alla proposta di accordo depositate in data 29 novembre 2019, allorquando, aderendo ai rilievi mossi dal Tribunale e dal gestore della crisi, colmava le lacune dell'originaria domanda;

esaminati, dunque, i chiarimenti tempestivamente offerti dal proponente e la successiva relazione integrativa dell'O.C. Dott. Raffaele Anchini depositata in data 2 dicembre 2019;

visto il decreto del 12.12.2019 , che fissava l' udienza prescritta dall'articolo 11 della legge 3/2012, alla data del 12.03.19 (successivamente rinviata al 30.04.20 e al 15 .09.20) per la comparizione del debitore e dei creditori e per la discussione della proposta ai fini dell'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;



visto il decreto del 10 settembre 2020 che, a seguito di domanda di assegnazione di nuovo termine utile per la rimodulazione della proposta del debitore, a causa della mutazione della propria posizione economica determinata dall'emergenza epidemiologica del Covid 19, assegnava al proponente termine fino al 30.11.20 ed ulteriore termine fino al 30.12.20 al Gestore per depositare la relativa relazione

vista la modificata domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata dal sig. [REDACTED] in data 29 dicembre 2020 e la relativa relazione dell'OCC,

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis l. 3/2012;

richiamati i propri provvedimenti tutti;

RILEVATO

che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art 9 comma 1 L.F. in quanto nella sua circoscrizione si trova la residenza del sig. [REDACTED]

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento" in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di soggetto non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali;

che il debitore si trova in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che la domanda non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo.

Tanto premesso, lo scrutinio verte a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012:

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante si trova nelle condizioni soggettive per poter accedere alla procedura non essendo assoggettabile ai sensi dell'articolo 1 del RD 267/1942 ad altre procedure concorsuali, come confermato dal professionista nella propria relazione depositata ai sensi dell'art. 9 c. 3° bis L. n. 3/2012;



2. non ha fatto ricorso (circostanza confermata, peraltro, dal professionista nella sua relazione) allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso;

3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012, così come confermato dal professionista nella propria attestazione;

- Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta risulta corredata da:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi 4 anni,
- c. ispezioni ipotecarie per attestazione della mancanza di atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia,
- f. dati risultanti dal sistema di informazioni creditizie, attestanti la posizione del debitore nei confronti di istituti di credito o finanziari,
- g. altra documentazione attestante lo stato di impiego lavorativo dell'istante,

il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Raffaele Anchini accompagnato dalla relazione particolareggiata dello stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.

Nel merito ai sensi degli articoli 7,8,9 L. 3/2012:

RILEVATO

---che la proposta prevede il pagamento di tutti i debiti maturati dall'istante (pari a 511.997,48 euro, come da tabella allegata sub.1 alla proposta del 29.12.20) nelle misure che seguono, trovandosi l'istante solamente in una situazione momentanea di assenza di liquidità, avendo la titolarità di diritti reali su beni immobili ed avendo concesso sugli stessi anche diritti personali di godimento;

---che l'accordo prevede:

- 1) il pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili pari ad 46.465,60 euro,



2) il pagamento integrale dei crediti privilegiati ipotecari portati da Ubi Banca spa per 47.571,10 euro e dal condominio via Botticelli per 24.452,50euro,

3) il pagamento parziale del credito ipotecario portato Prelios Credit Solution spa: nella misura dell'89% pari ad 160.148,63 euro (importo corrispondente al valore presumibile di realizzo dell'immobile su cui grava l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario), la differenza rispetto al credito complessivo viene degradato in chirografo e riceverà una soddisfazione del 15,5% pari ad 3552,00 euro,

4) il pagamento integrale dei crediti privilegiati non falcidiabili per un importo pari a 56.306,00 euro;

5) il pagamento parziale per incapacienza degli altri crediti privilegiati per un importo complessivo di 30.067,00 euro corrispondente alla percentuale del 35,84%

6) il pagamento parziale per incapacienza dei crediti privilegiati degradati in chirografo e dei crediti chirografi per natura per un importo pari ad 30.074 euro, ossia il 15,5%

---che il piano, stimato della durata di 48 mesi, contempla il reperimento delle risorse (individuate in complessivi 398.636,83 euro) attraverso:

A) la liquidazione di parte del patrimonio immobiliare, stimato prudenzialmente (prezzo di stima ridotto del 25%) in 365.284,88 euro,

B) i frutti derivanti dai canoni di locazione pari a 4.800 euro ogni anno fino alla fine della vendita del bene sul quale insiste la locazione;

-C) la (eventuale percezione della) somma di € 25.000,00 che verrà versata dalla attuale soccombente Camillo Marcantonio sas di Camillo e Nicola Marcantonio alla [REDACTED] (in caso di positivo esito del gravame attualmente pendente presso la Corte di Appello di L'Aquila con udienza fissata al 6 aprile 2021)

---che le spese occorrenti per il necessario sostentamento del debitore e della propria famiglia, quantificate in € 800,00 mensili, comprendono l'assegno di mantenimento del coniuge separato (pari ad € 400,00 mensili) e verranno interamente sostenute dalla sig.ra [REDACTED] madre dell'istante e titolare di pensione



---che dalla documentazione presente agli atti, così come confermato dal Gestore, manca una dichiarazione di impegno della sig. [REDACTED] a pagare “le spese familiari mensili” così come indicate alla pag. 7 della proposta ed un riscontro sulla percezione del proprio reddito derivante da pensione

---che il piano non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria,

---che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori;

Ritenuto, pertanto, che la proposta così come formulata soddisfacendo i requisiti di cui agli artt. 7,8, 9 l. 3/2012, deve ritenersi completa, salvo per la emendabile lacuna evidenziata in narrativa, e di doversi fissare l’udienza prescritta dall’articolo 11 della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori,

Visti gli artt. 7,8,9,10 e 12 bis della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

ASSEGNA giorni 10 al proponente per depositare dichiarazione di impegno della sig. [REDACTED] a pagare “le spese familiari mensili” così come indicate alla pag. 7 della proposta ed un riscontro sulla percezione del proprio reddito derivante da pensione.

Assegna ulteriori successivi 7gg al professionista dell’OCC per integrare la propria relazione, in ordine alla eventuale documentazione depositata dalla proponente in adempimento del punto che precede.

FISSA avanti a sé l’udienza dell’8 aprile 2021 ore 11.00 la comparizione del debitore e dei creditori e per la discussione della proposta di piano ai fini dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

DISPONE che l’organismo di composizione della crisi:

a) comunichi copia della proposta (come integrata in data 29 dicembre 2020) e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall’art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell’udienza suddetta) e dunque almeno 40 giorni prima dell’udienza;



b) che della proposta come integrata e del presente decreto venga data pubblicità a mezzo dell'inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

c) dispone altresì che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. • il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

d) dispone che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

e) dispone che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

AVVISA i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art. 11 comma 2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta debitamente sottoscritta all'organismo di composizione della crisi nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al proponente, all'organismo di composizione della crisi.

Pescara, 15 dicembre 2020

Il giudice

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

